



TRIBUNALE DI MANTOVA

**Sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti
per la fase delle indagini preliminari e per l'udienza preliminare**

(SEZIONE GIP/GUP)

DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO

art. 429 c.p.p.

Il Giudice dott. Dario De Luca

all'esito dell'udienza preliminare nel procedimento penale sopra indicato, pronunciando nei confronti di:

- **PORTA Giorgio** nato il 7 giugno 1936 a Milano (MI) residente in Milano -Viale Di Porta Verceлина 4 elettivamente domiciliato in Milano - C.so di Porta Romana Vittoria 28 c/o avv. Alecci Nadia - (dom dich.) – LIBERO contumace
- **CIROCCO Amleto** nato il 28 aprile 1928 a Sulmona (AQ) residente in Ferrara -viale Po, 106 – elettivamente domiciliato in Milano - Corso Matteotti n. 11 c/o avv. Carlo Sassi (dom dich.) - LIBERO contumace
- **FABBRI Gaetano** nato l'8 dicembre 1934 a Chioggia (VE) residente in Venezia -Via San Polo 2761 elettivamente domiciliato in Milano -Corso Matteotti 11 c/o avv. Sassi Carlo (dom dich.) – LIBERO contumace
- **PAGLIA Gianni** nato il 3 maggio 1943 a Arquà Petrarca (PD) residente in Milano -Via Debussy, 14 elettivamente domiciliato in Mantova -Via P. Amedeo 33 c/o avv. Sergio Genovesi (dom dich.) – LIBERO contumace
- **ZIGLIOLI Francesco** nato il 27 luglio 1944 a Gavardo (BS) ivi residente Vicolo S. vincenzo, 10 domiciliato in Milano -Via Manin, 3 c/o avv. Angelo Giarda (dom dich) – LIBERO contumace
- **SCHENA Sergio** nato il 18 dicembre 1939 a Mantova (MN) ivi residente Viale Fiume 25 elettivamente domiciliato in Milano -Via Manin n. 3 c/o avv. Angelo Giarda (dom dich) – LIBERO contumace
- **MAZZANTI Giorgio** nato l'11 agosto 1928 a Milano (MI) residente in Fiumicino -Via Del Casale di Tagliatella 182 elettivamente domiciliato in Milano -Via Carducci 22 c/o avv. Accinni Giovanni Paolo (dom. dich) – LIBERO contumace

- **GATTI Pier Giorgio** nato il 9 ottobre 1931 a Piacenza (PC) residente in Montecarlo -Avenue Strada Romana 7 elettivamente domiciliato in Milano Via Statuto 4 c/o avv. Alessandri Alberto (dom dich) - LIBERO contumace
- **MORRIONE Paolo** nato il 4 novembre 1937 a Firenze (FI) residente in Milano Via Valazze 63 elettivamente domiciliato in Milano Piazza Castello 21 c/o avv. De Luca Marco (dom dich.) - LIBERO contumace
- **ROTTI Riccardo** nato il 20 giugno 1929 a Milano (MI) ivi residente - Via Della Spiga 50 elettivamente domiciliato in Milano - Piazza Castello 21 c/o avv. De Luca Marco (dom dich.) – LIBERO contumace
- **MATTIUSI Andrea** nato il 6 ottobre 1935 a Bengasi (Libia) residente in Povoletto Via Beltrami 3 elettivamente domiciliato in Milano - Piazza Castello 21 c/o avv. De Luca Marco (dom dich.) – LIBERO contumace
- **DIAZ Gianluigi** nato il 15 dicembre 1931 a Viareggio (LU) residente in Milano Largo Treves Claudio, 2 elettivamente domiciliato in Milano -Viale Bianca Maria 25 presso Avv. Baccaredda Boy Carlo (dom dich) – LIBERO contumace

Difensori di fiducia:

- L'Avv. Alecci Nadia del foro di Milano difensore di fiducia di PORTA Giorgio
- L'Avv. Carlo Sassi del foro di Milano difensore di fiducia di CIROCCO Amleto, FABBRI Gaetano, PAGLIA Gianni, ZIGLIOLI Francesco e SCHENA Sergio
- L'Avv. Sergio Genovesi difensore di fiducia di PAGLIA Gianni e CIROCCO Amleto
- L'Avv. Angelo Giarda del foro di Milano difensore di fiducia di ZIGLIOLI Francesco, SCHENA Sergio
- L'Avv. Accinni Giovanni del foro di Milano difensore di fiducia di MAZZANTI Giorgio
- L'Avv. Alessandri Alberto difensore di fiducia di, GATTI Pier Giorgio
- L'avv. Carlo Cagnola del foro di Milano difensore di fiducia di GATTI Pier Giorgio
- L'Avv. Baccaredda Boy Carlo difensore di fiducia di DIAZ Gianluigi
- L'Avv. De Luca Marco del foro di Milano difensore di fiducia di MORRIONE Paolo, ROTTI Riccardo, MATTIUSI Andrea
- L'avv. Tullio Padovani del foro di Pisa difensore di fiducia di MORRIONE Paolo e ROTTI Riccardo
- L'avv. Francesco Centonze del foro di Lecce difensore di fiducia di DIAZ Gianluigi

PARTI CIVILI:

- 1) *Avv. Marina Alberti del Foro di Mantova per Silvestrin Maria, Vezzali Ermes e Vezzali Gabriele (eredi di Vezzali Elio)*
- 2) *Avv. Maurizio Alloro del Foro di Mantova per Donzellini Sergio, Donzellini Massimo (eredi di Donzellini Silvano);*
- 3) *Avv. Paolo Andreani del Foro di Mantova per Cocconcelli Bruna, Braglia Patrizia e Braglia Danielan (eredi di Braglia Carlo);*
- 4) *Avv. Di Noia Massimo del Foro di Milano per Polimeri Europa s.p.a. e Syndial s.p.a*
- 5) *Avv. Dario Bolognesi del Foro di Ferrara per Syndial s.p.a.*
- 6) *Avv. Sara Magotti del Foro di Mantova per Comune di Mantova*
- 7) *Avv. Maria Bianca Momoli per Lusetti Gigliola, Brighenti Angela e Brighenti Marco (eredi di Brighenti Arturo);*
- 8) *Avv. Luca Partesotti del Foro di Venezia per Peretti Catia e Grassi Giuseppina (eredi di Peretti Franco); Negri Stefano, Luppi Aldina, Negri Riccardo, Negri Dario (eredi di Negri Francesco); Balasini Alessandra e Raccanelli Paolo (eredi di Raccanelli Antonio); Fedri-go Maria Teresa e Campedelli Andrea (eredi di Campedelli Luigi); Cantoni Elvira, Sanfelici Germano, Sanfelici Paolo e Sanfelici Marco (eredi di Sanfelici Mario); Ambrosi Teresa, Migliorini Maria (eredi di Ambrosi Romeo); Mambrini Anna Maria, Rovesta Mauro, (eredi di Rovesta Luigi); Marzi Marica, Pedrelli Giorgia e Pedrelli Lidia (eredi di Pedrelli Fausto); Ganelli Francesca e Baraldi Guido (eredi di Baraldi Roberto); Lazzarini Regina, Ghidetti Laura, Ghidetti Mauro e Martini Samanta (eredi di Ghidetti Giovanni), Tubia Bertilla, Cusini Rosanna (eredi di Cusini Sergio); Gandolfi Maria Grazia e Trupia Emanuela (eredi di Trupia Emanuele); Moretti Ildegonda, Fratti Mara e Fratti Marco (eredi di Fratti Giuseppe); Grotti Maria e Ferrari Bruna (eredi di Ferrari Telamaco);*
- 9) *Avv. Cristian Pasolini del Foro di Mantova per Bonatti Fulvia, Monici Chiara, Monici Fabio (eredi di Monici Luciano); Chiarini Antonia, Bonfante Diego , Bonfante Leda (eredi di Bonfante Mario); Lovo Silvana, Pirondini Roberta, Pirondini Daniele e Pirondini Paolo (eredi di Pirondini Erminio);*
- 10) *Avv. Marco Piacentini del Foro di Mantova per Lombardi Maria Teresa, Campo Massimo (eredi di Campo Sergio); Cusini Tiziana (erede di Cusini Sergio); Cavicchioli Mara (erede di Cavicchioli Arienzo);*
- 11) *Avv. Francesco Ruggenini del Foro di Mantova per Toniato Emanuele (erede di Toniato Bruno; Ballesini Nicola (erede di Ballesini Nardino);*

- 12) *Avv. Sandro Somenzi del Foro di Mantova per Federazione Italiana Lavoratori Chimici, Energia, Manifatturiero, CGIL Territoriale di Mantova in persona del rappresentante legale Saccani Silvano; e per Cappelli Gelmina, Rossato Giorgio, Rossato Maria, Rossato Bruno e Rossato Walter (eredi di Rossato Duilio); Volpato Patrizia, Volpato Maurizio, Bonamenti Angiolina (eredi di Volpato Patrizio); Cillo Maria Angela, Benedetti Lucia (eredi di Cillo Sergio); Massari Maria, Rebutini Silvia, Rebutini Sonia e Rebutini Corrado (eredi di Rebutini Livio); Moreni Anna, Lana Monica e Lana Paolo (eredi di Lana Franco); Campana Manuela e Campana Paola (eredi di Campana Teodoro); Roncari Emanuele e Roncari Giuseppe (eredi di Roncari Sergio); Toni Albina e Franzoni Sara (eredi di Franzoni Angelo);*
- 13) *Avv. Francesco Ternullo del Foro di Verona per Stefanello Roberto (erede di Stefanello Giuseppe);*
- 14) *Avv. Filippo Tosi del Foro di Mantova per Ballesini Catia (erede di Ballesini Nardino);*
- 15) *Avv. Umberto Rossi del Foro di Modena per Gozzoli Marisa (erede di Vellanti Atos);*
- 16) *Avv. Laura Mara del Foro di Busto Arsizio per AIEA con sede in Milano in persona del legale rappresentante Vanotto Armando e per MEDICINA DEMOCRATICA Movimento di Lotta per la salute in persona di Fernando Antonio D'angelo e per Alberti Alberto;*
- 17) *Avv. Pierluigi Baiocchi del Foro di Bergamo per FEMCA CISL in persona del legale rappresentante Giuseppina Madasi;*
- 18) *Avv. Costanza Mori del Foro di Mantova per Cremonesi Gabriella (erede di Toniato Bruno);*
- 19) *Avv. Claudio Terzi del Foro di Mantova per UILCEM di Mantova in persona del legale rappresentante Giovanni Pellizoni*
- 20) *Avv. Antonella Forloni dell'Avvocatura Regionale per la Regione Lombardia*

PERSONE OFFESE:

come da elenco allegato

IMPUTATI

→ con esclusione delle condotte delittuose commesse in danno delle persone offese rispettivamente indicate nel provvedimento di stralcio allegato al verbale di udienza del 2 luglio 2010, che si allega in copia al presente decreto

1) Del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv e 113 cpv. in relazione all'art. 112 n. 3 (limitatamente ai soggetti che hanno rivestito le cariche di presidente del consiglio di amministrazione, amministratore delegato o amministratore unico delle società di cui all'allegato A) – 61 n.3 – 589 co. 2 e 3 C.P., perché, in cooperazione colposa tra di loro e nelle rispettive qualità indicate nell'allegato A), agendo nonostante la previsione dell'evento (e cioè la morte o le lesioni di più lavoratori), con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso **per colpa** consistita in negligenza, imprudenza, imperizia e violazione di norme antinfortunistiche (come meglio specificato più oltre) **cagionavano la morte di più persone, dipendenti, a seconda dei casi, delle società indicate nello stesso allegato A) ed elencate negli allegati B1) e B2)**, per le patologie ivi indicate. In particolare, gli indagati erano venuti a conoscenza dei risultati delle indagini scientifiche a livello mondiale sul nesso causale fra esposizione a **benzene** e tumori al sistema emolinfopoietico dell' uomo ed esposizione ad altre sostanze trattate nello stabilimento (tra le quali acrilonitrile, dicloretano, stirene) e tumori al pancreas e, in maniera più specifica, dei limiti di esposizione al benzene stabiliti dall' American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) già nell' anno 1946 in 50 ppm e nel 1947 in 25 ppm; successivamente nel 1987 Il National Institute of Occupational Health (NIOHS) riduceva il limite a 1 ppm¹ ed il benzene veniva classificato come cancerogeno umano Gruppo 1 dalla International Agency for Research on Cancer (IARC) e nel Gruppo A1 dall' American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH). ² Nonostante ciò, in espressa violazione degli artt. 2087 cc, artt. 15, 247, 248, 374, DPR 547/55 e artt. 20, 21 DPR 303/56, artt 4, 374, 387, DPR 547/55, non adottavano nell'esercizio dell' impresa, tutte le misure necessarie per la tutela della salute dei lavoratori ed in particolare:

a) installavano i macchinari e gli impianti del reparto denominato ST9 (nr. 24 linee di produzione) in ambienti non adatti allo scopo (edificio chiuso su più piani) costringendo gli operai (150 –

¹ Tomatis pag. 34

² Mara- Carrara rel. IV pag. 426

200 persone), per la densità superficiale e volumetrica occupata dai macchinari, dalle linee, dai sili, dai sistemi di trasporto e altro, ad operare in spazi angusti e limitati;

b) non adottavano, per la vetustà e l'obsolescenza tecnologica degli impianti, concepiti e gestiti a ciclo aperto, ovvero per lo sversamento diretto nell'ambiente di lavoro e in quello esterno al reparto ST9, interventi atti ad impedire le emissioni derivanti dalle lavorazioni (polveri gas fumi, vapori), che si verificavano, in special modo, durante le operazioni di pulizia del blender; tali operazioni costringevano gli operai ad entrare ad ogni cambio di lavorazione (2 volte al giorno) all' interno dello stesso, per soffiare aria compressa , provocando la dispersione nell'ambiente e l'inevitabile inalazione di sostanze tossiche quali monomero residuo (stirene, acrilonitrile, butadiene) metalli (zinco cadmio) pigmenti (biossido di titanio, solfati di bario) , coloranti e additivi;

c) non adottavano interventi atti ad impedire, nel reparto ST9, la fuoriuscita del polimero dalla testa dell' estrusore, costringendo, così, gli operai a rimuovere la stessa con l'uso di scalpello e martello³;

d) non adottavano interventi atti ad impedire le emissioni di sostanze tossiche , in primis lo stirene, che si liberavano sia nel corso delle lavorazioni nel reparto ST5 , in particolare dalle presse e dai pannelli caldi di polimero , posti a raffreddare sulle rastrelliere della sala presse, sia nei fumi , nei vapori e gas tossici che si liberavano dalle presse a causa del verificarsi di reazioni anomale violente, nonché, come monomero non reagito, nei campioni di prepolimero prelevati per le analisi con frequenze definite e nella parte che si disperdeva durante le operazioni di macinature di pannelli polimerici⁴;

e) non dotavano il reparto ST8-ST10 di adeguate apparecchiature per la pulizia delle autoclavi al fine di evitare sia l'ingresso dei lavoratori nelle stesse, sia la loro esposizione ai monomeri residui (stirene, acrilonitrile e altri) contenuti nelle pellicole e nei grumi di polimero che andavano ad incrostare le superfici interne delle autoclavi a seguito dei processi di polimerizzazione;

f) non dotavano il reparto ST8-ST10 di un idoneo ed adeguato impianto di aspirazione al fine di evitare l'evaporazione di vapori organici, additivi e polveri nella fase di vagliatura ed essiccamento ;

g) non installavano nei reparti ST3, ST40 (vecchio), ST4 (adibiti alla fase di deidrogenazione dell' Etilbenzene e di distillazione dello stirene dalla miscela deidrogenata) un sistema di pompe a tenuta meccanica con doppia tenuta flussata, al fine di evitare perdite esterne del prodotto che veniva, invece, recuperato in bacinelle e reimpresso in ciclo;

h) non installavano nei reparti ST3, ST40 (vecchio), ST4 un sistema di prelievo del prodotto a circuito chiuso o sotto cappa, al fine di impedire che i lavoratori , durante le quotidiane e

³ Mara Carrara rel . IV pag 480

⁴ Mara Carrara rel IV pag 499

ripetute operazioni di campionamento, venissero in contatto con il prodotto che “ spruzza-
va” dall’ impianto;

- i) non installavano nei reparti LCQ, LAC, CER e Impianto Pilota (locali adibiti ad analisi ordinarie di laboratorio e agli studi per le migliorie di processo eventualmente da estendersi agli impianti produttivi) un sistema di prelievo del prodotto a circuito chiuso o sotto cappa sugli impianti di produzione e sugli impianti micropilota , al fine di impedire che i lavoratori venissero in contatto diretto con le sostanze organiche;
- j) non installavano nei reparti LCQ, LAC, CER e Impianto Pilota un idoneo sistema di aspirazione autonomo a cappe delle sostanze inquinanti;
- k) non “ polmonavano” con azoto il serbatoio F101 installato nel reparto PA5 (adibito alla produzione di anidride maleica) e non convogliavano lo sfiato del predetto serbatoio in un apposito impianto di abbattimento, al fine di evitare l’immissione continua e incontrollata di benzolo all’interno del reparto;
- l) non dotavano il camino della colonna di abbattimento D 301 del reparto PA5, di idoneo sistema di abbattimento per impedire l’immissione in atmosfera di vapori di benzolo;
- m) non dotavano il reparto SG5 (adibito all’ infustaggio di acetone, linearil, stirol, con una media di 50.000 fusti annui) di un idoneo sistema di aspirazione localizzato o centralizzato, al fine di evitare che i lavoratori inalassero le sostanze tossiche (acetone, cicloesano, stirene monomero, nonilfenolo puro, nonilfenolo GA, nonilfenolo T, linearil ,) che manualmente venivano versate in fusti; non dotavano il reparto SG 12 (stoccaggio polimeri, movimentazione e confezionamento polistiroli) di un idoneo sistema di aspirazione per l’abbattimento delle polveri ;
- n) non dotavano il reparto SAI Generatori di Vapore, di un idoneo sistema di travaso a ciclo chiuso degli oli diatermici / dielettrici del tipo “ Apirolio” al fine di evitare che i lavoratori nelle manuali operazioni a ciclo aperto di rabbocco dei trasformatori, venissero a contatto con la sostanza;
- o) non adottavano un idoneo sistema di lavaggio con getti d’ acqua ad alta pressione per la pulitura delle camere di combustione installate nel reparto SA1, al fine di evitare che i lavoratori venissero a contatto con i solventi chimici utilizzati per la suddetta operazione e con le incrostazioni delle sostanze tossiche che venivano manualmente “ grattate”;
- p) non dotavano il reparto PR5A di un idoneo sistema di canalizzazione per la tenuta dei reflui al fine di evitare l’ evaporazione del benzolo ;
- q) non dotavano il reparto PR5A di un idoneo impianto di aerazione nella sala essiccamento benzolo e nel locale caricamento tricloruro di alluminio, nonchè di un impianto di convogliamento degli sfiati funzionali dei serbatoi di reparto;
- r) non dotavano il reparto DIS SG 6 di un idoneo sistema di aspirazione al fine di evitare che i lavoratori, durante le operazioni di carico e scarico delle bettoline, venissero esposti alle esalazioni provenienti dai recipienti di raccolta del prodotto (cicloesano, dicloroetano, e benzolo);

- s) non dotavano di idoneo sistema di aspirazione il reparto SG2 – laboratori al fine di impedire che i lavoratori venissero esposti alle esalazioni delle sostanze trattate durante le operazioni di analisi (benzolo , stirolo, dicloretano,) ;
- t) non dotavano il serbatoio dello stoccaggio del benzolo installato nel reparto DL di un sistema di raccolta del “troppo pieno”, al fine di evitare la fuoriuscita del benzolo e la conseguente esalazione della sostanza;
- u) non dotavano il reparto ST13, di un idoneo sistema di abbattimento dei vapori di dicloretano emessi dall’ impianto di essiccazione, al fine di evitare la dispersione in atmosfera con la conseguente ricaduta nell’ area dello stabilimento;
- v) non utilizzavano nel reparto DIS LIQUIDI SG 10 , sistemi di caricamento e scaricamento delle autobotti e delle ferrocisterne del tipo ciclo- chiuso, al fine di impedire l’evaporazione delle sostanze manipolate e la conseguente esposizione dei lavoratori addetti;
- w) non realizzavano sufficienti interventi di conservazione e manutenzione degli elementi degli impianti più soggetti a deterioramento e dei quali andava garantita la perfetta tenuta, onde evitare rischi per la salute dei lavoratori ;
- x) non curavano che i lavoratori usassero tutti i mezzi necessari di protezione individuale (maschere, guanti, occhiali ed altro);
- y) non fornivano informazioni dettagliate e tempestive ai propri dipendenti in ordine alla nocività e pericolosità delle sostanze trattate quali il benzene e lo stirene.

Con le aggravanti di avere, limitatamente ai soggetti che hanno rivestito le cariche di presidente del consiglio di amministrazione, amministratore delegato o amministratore unico delle società di cui all’allegato A), nell’esercizio della propria autorità, direzione e vigilanza, determinato a commettere il reato le persone ad essi soggetti, di avere agito nonostante la previsione dell’evento e dell’ essere stato il fatto commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Condotte ed omissioni poste in essere in Mantova dal 1970 al 9.5.1989; decessi avvenuti nelle date di cui agli elenchi allegati.

2) Del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv e 113 cpv. in relazione all’art. 112 n. 3 (limitatamente ai soggetti che hanno rivestito le cariche di presidente del consiglio di amministrazione, amministratore delegato o amministratore unico delle società di cui all’allegato A) – 61 n.3 – 589 co. 2 e 3, 590, co. 1, 2, 3, 4 C.P. , perché, in cooperazione colposa tra di loro e nelle rispettive qualità di cui al capo 1), agendo nonostante la previsione dell’evento (e cioè la morte o le lesioni di più lavoratori), con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso **per colpa** consistita in negligenza, imprudenza, imperizia e violazione di norme antinfortunistiche (come meglio specificato più oltre), e in particolare, sebbene le ricerche scientifiche a livello mondiale avessero accertato sin dagli anni 40 del 1900, le proprietà cancerogene e tossiche dell’ **amianto** , nonché il nesso causale tra l’esposizione all’amianto, il mesotelioma, pleurico e non, ed altre patologie polmonari, in espressa

violazione degli artt. 2 del RD 530/27, art 4 della L 12 aprile 1943 nr. 455, artt. 4 lett b, 19 , 21, 21 2° comma del DPR 303/56, art. 157 del DPR 1124/65, artt. 4, 374, 387, DPR 547/55, Convenzione di Ginevra del 26/6/74, Ordinanza del Ministero della sanità del 26/6/86

- a) impiegavano all' interno del stabilimento di Mantova, manufatti, guarnizioni, matrici di amianto nella coibentazione di linee, apparecchiature, caldaie, colonne, reattori, macchinari, componenti e sezioni d'impianti, nonché indumenti in amianto per lo svolgimento da parte dei lavoratori di molteplici attività e interventi soprattutto di tipo manutentivo;
- b) non realizzavano sufficienti interventi di conservazione e manutenzione degli elementi degli impianti più soggetti a deterioramento e dei quali andava garantita la perfetta tenuta, onde evitare rischi per la salute dei lavoratori ;
- c) non curavano che i lavoratori usassero tutti i mezzi necessari di protezione individuale;
- d) non fornivano informazioni dettagliate e tempestive ai propri dipendenti in ordine alla nocività e pericolosità delle sostanze trattate come l'amianto,

cagionando così la morte o le lesioni di più persone, dipendenti, a seconda dei casi, delle società indicate nell' allegato A) ed elencate negli allegati C 1 e C 2, per le patologie ivi indicate.

Con le aggravanti di avere, limitatamente ai soggetti che hanno rivestito le cariche di presidente del consiglio di amministrazione, amministratore delegato o amministratore unico delle società di cui all'allegato A), nell'esercizio della propria autorità, direzione e vigilanza, determinato a commettere il reato le persone ad essi soggetti, di avere agito nonostante la previsione dell'evento e dell' essere stato il fatto commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e, con riferimento alle lesioni colpose, dell' essere derivata dal fatto una malattia per un tempo superiore ai quaranta giorni e certamente o probabilmente insanabile.

Condotte ed omissioni poste in essere in Mantova dal 1970 al 9.5.1989; decessi avvenuti e lesioni accertate nelle date di cui agli elenchi allegati.

3) Del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 112 n.1 e 3 (limitatamente ai soggetti che hanno rivestito le cariche di presidente del consiglio di amministrazione, amministratore delegato o amministratore unico delle società di cui all'allegato A), 437, 1° e 2° co. C.P. , perché, in concorso tra di loro e nelle rispettive qualità di cui al capo 1), anche in tempi diversi, con più azioni ed omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, pur essendo consapevoli dei risultati delle indagini scientifiche a livello mondiale sul nesso causale fra esposizione a **benzene e ad amianto** e tumori e sulla cancerogenicità e tossicità delle suddette sostanze lavorate o, comunque, presenti all'interno dello stabilimento e nei luoghi di lavoro, omettendo volontariamente di adeguare il budget di manutenzione all'effettiva necessità e alla valutazione del corrispondente grado di rischio per i lavoratori

e ciò anche nella consapevolezza, determinata dall'effettuazione di analisi e controlli aziendali interni e da segnalazioni sindacali, che i lavoratori erano esposti, manifestandone i segni, alle sostanze pericolose sopra indicate, installando i macchinari e gli impianti del reparto denominato ST9 (nr. 24 linee di produzione) in ambienti non adatti allo scopo (edificio chiuso su più piani); non adottando, per la vetustà e l'obsolescenza tecnologica degli impianti, concepiti e gestiti a ciclo aperto, ovvero per sversare direttamente nell'ambiente di lavoro e in quello esterno al reparto ST9, interventi atti ad impedire le emissioni derivanti dalle lavorazioni (polveri gas fumi, vapori), che si verificavano, in special modo, durante le operazioni di pulizia del blender; non adottando interventi atti ad impedire, nel reparto ST9, la fuoriuscita del polimero dalla testa dell' estrusore; non adottando interventi atti ad impedire le emissioni di sostanze tossiche , “ in primis “ lo stirene, che si liberavano sia nel corso delle lavorazioni nel reparto ST5 , in particolare dalle presse e dai pannelli caldi di polimero , posti a raffreddare sulle rastrelliere della sala presse, sia nei fumi , nei vapori e gas tossici, che venivano emessi dalle presse a causa del verificarsi di reazioni anomale violente, nonché, come monomero non reagito, nei campioni di prepolimero prelevati per le analisi con frequenze definite e nella parte che si disperdeva durante le operazioni di macinature di pannelli polimerici⁵; non dotando il reparto ST8-ST10 di adeguate apparecchiature per la pulizia delle autoclavi al fine di evitare sia l'ingresso dei lavoratori nelle stesse, sia la loro esposizione ai monomeri residui (stirene, acrilonitrile e altri) contenuti nelle pellicole e nei grumi di polimero che andavano ad incrostare le superfici interne delle autoclavi a seguito dei processi di polimerizzazione; non dotando il reparto ST8-ST10 di un idoneo ed adeguato impianto di aspirazione al fine di evitare l'evaporazione di vapori organici, additivi e polveri nella fase di vagliatura ed essiccamento ; non installando nei reparti ST3, ST40 (vecchio), ST4 (adibiti alla fase di deidrogenazione dell' Etilbenzene e di distillazione dello stirene dalla miscela deidrogenata) un sistema di pompe a tenuta meccanica con doppia tenuta flussata, al fine di evitare perdite esterne del prodotto che veniva, invece, recuperato in bacinelle e reimesso in ciclo; non installando nei reparti ST3, ST40 (vecchio), ST4 un sistema di prelievo del prodotto a circuito chiuso o sotto cappa, al fine di impedire che i lavoratori , durante le quotidiane e ripetute operazioni di campionamento, venissero in contatto con il prodotto che “ spruzzava” dall' impianto; non installando nei reparti LCQ, LAC, CER e Impianto Pilota (locali adibiti ad analisi ordinarie di laboratorio e agli studi per le migliorie di processo eventualmente da estendersi agli impianti produttivi) un sistema di prelievo del prodotto a circuito chiuso o sotto cappa sugli impianti di produzione e sugli impianti micropilota , al fine di impedire che i lavoratori venissero in contatto diretto con le sostanze organiche; non installando nei reparti

⁵ Mara Carrara rel IV pag 499

LCQ, LAC, CER e Impianto Pilota un idoneo sistema di aspirazione autonomo a cappe delle sostanze inquinanti; non “ polmonando” con azoto il serbatoio F101 installato nel reparto PA5 (adibito alla produzione di anidride maleica) e non convogliando lo sfiato del predetto serbatoio in un apposito impianto di abbattimento, al fine di evitare l’immissione continua e incontrollata di benzolo all’interno del reparto; non dotando il camino della colonna di abbattimento D 301 del reparto PA5, di idoneo sistema di abbattimento per impedire l’immissione in atmosfera di vapori di benzolo; non dotando il reparto SG5 (adibito all’ infustaggio di acetone, linearil, stirolo, con una media i 50.000 fusti annui) di un idoneo sistema di aspirazione localizzato o centralizzato, al fine di evitare che i lavoratori inalassero le sostanze tossiche (acetone, cicloesanone, stirene monomero, nonilfenolo puro, nonilfenolo GA, nonilfenolo T, linearil ,) che manualmente venivano versate in fusti; non dotando il reparto SG 12, (stoccaggio polimeri, movimentazione e confezionamento polistiroli) di un idoneo sistema di aspirazione per l’abbattimento delle polveri ; non dotando il reparto SAI Generatori di Vapore, di un idoneo sistema di travaso a ciclo chiuso degli oli diatermici / dielettrici del tipo “ Apirolio” al fine di evitare che i lavoratori nelle manuali operazioni a ciclo aperto di rabbocco dei trasformatori, venissero a contatto con la sostanza; non adottando un idoneo sistema di lavaggio con getti d’ acqua ad alta pressione per la pulizia delle camere di combustione installate nel reparto SA1, al fine di evitare che i lavoratori venissero a contatto con i solventi chimici utilizzati per la suddetta operazione e con le incrostazioni delle sostanze tossiche che venivano manualmente “ grattate”; non dotando il reparto PR5A di un idoneo sistema di canalizzazione per la tenuta dei reflui al fine di evitare l’ evaporazione del benzolo ; non dotando il reparto PR5A di un idoneo impianto di aerazione nella sala essiccamento benzolo e nel locale caricamento tricloruro di alluminio, nonchè di un impianto di convogliamento degli sfiati funzionali dei serbatoi di reparto; non dotando il reparto DIS SG 6 di un idoneo sistema di aspirazione al fine di evitare che i lavoratori, durante le operazioni di carico e scarico delle bettoline, venissero esposti alle esalazioni provenienti dai recipienti di raccolta del prodotto (cicloesanone, dicloreatano, e benzolo); non dotando di idoneo sistema di aspirazione il reparto SG2 – laboratori al fine di impedire che i lavoratori venissero esposti alle esalazioni delle sostanze trattate durante le operazioni di analisi (benzolo , stirolo, dicloretano,) ; non dotando il serbatoio dello stoccaggio del benzolo installato nel reparto DL di un sistema di raccolta del “troppo pieno”, al fine di evitare la fuoriuscita del benzolo e la conseguente esalazione della sostanza; non dotando il reparto ST13, di un idoneo sistema di abbattimento dei vapori di dicloretano emessi dall’ impianto di essiccazione, al fine di evitare la dispersione in atmosfera con la conseguente ricaduta nell’ area dello stabilimento; non utilizzando nel reparto DIS LIQUIDI SG 10, sistemi di caricamento e scaricamento delle autobotti e delle ferrocisterne del tipo ciclo- chiuso, al fine di impedire l’evaporazione delle sostanze manipolate e la conseguente esposi-

zione dei lavoratori addetti; non realizzando sufficienti interventi di conservazione e manutenzione degli elementi degli impianti più soggetti a deterioramento e dei quali andava garantita la perfetta tenuta, onde evitare rischi per la salute dei lavoratori ; non curando che i lavoratori usassero tutti i mezzi necessari di protezione individuale; non fornendo informazioni dettagliate e tempestive ai propri dipendenti in ordine alla nocività e pericolosità delle sostanze trattate quali il benzene e lo stirene; impiegando, all' interno del stabilimento di Mantova, manufatti, guarnizioni, matrici di amianto nella coibentazione di linee, apparecchiature, caldaie, colonne, reattori, macchinari, componenti e sezioni d'impianti, nonché indumenti in amianto per lo svolgimento da parte dei lavoratori di molteplici attività e interventi soprattutto di tipo manutentivo; non realizzando sufficienti interventi di conservazione e manutenzione degli elementi degli impianti più soggetti a deterioramento e dei quali andava garantita la perfetta tenuta, onde evitare rischi per la salute dei lavoratori ; non curando che i lavoratori usassero tutti i mezzi necessari di protezione individuale; non fornendo informazioni dettagliate e tempestive ai propri dipendenti in ordine alla nocività e pericolosità delle sostanze trattate come l'amianto, omettevano di adottare impianti, apparecchi e tutte quelle cautele destinate a prevenire gli infortuni, “ le malattie – infortunio professionali” e l'insorgenza delle patologie nei lavoratori elencati nell'allegato D).

Con le aggravanti di essere stato di più di cinque il numero delle persone che sono concorse nel reato, di avere, limitatamente ai soggetti che hanno rivestito le cariche di presidente del consiglio di amministrazione, amministratore delegato o amministratore unico delle società di cui all'allegato A), nell'esercizio della propria autorità, direzione e vigilanza, determinato a commettere il reato le persone ad essi soggetti, dell' essere derivati gli infortuni, “le malattie - infortunio professionali” e l'insorgenza delle patologie nei lavoratori elencati nell'allegato D) e le conseguenti morti e lesioni come ivi indicate.

Accertati in Mantova fino al 23.6.2009.

evidenziate le seguenti fonti di prova:

- Esposto di Monguzzi Carlo e Torri Giuseppe, indagine epidemiologica ASL di Mantova e atti del procedimento, poi riunito, n.724/98 mod.44.
- Atti relativi alla perquisizione in esecuzione di Decreto emesso in data 4/4/2001 e relativi pp. vv. di sequestro.
- Consulenze Tecniche del Pubblico Ministero e in particolare:
 - C.T. Bai, Rabitti, Ricci;
 - C.T. Carraio;
 - C.T. Marcucci, Bacchi

- C.T. Bianco e Dal Maschio
- C.T. Mara, Carrara
- C.T. Tomatis
- C.T. CC.TT. Bai;
- C.T. Merler, Ricci, Tomatis, Magnani.
- Comunicazione Notizia di Reato (depositata in data 24/3/2006) ed indagini allegate integrative e successive svolte dall'ASL – SPSAL di Mantova
- Indagini svolte dall'ASL e dalla Sezione di P.G. Polizia di Stato in sede.
- Informazioni rese da persone informate sui fatti in qualità di ex dipendenti Montedison.
- Informazioni rese da prossimi congiunti delle persone offese.
- Documentazione Medica acquisita.
- Comunicazione di Notizia di Reato e relazioni mediche (Trinco, Tieghi ed altri) ASL – SPSAL di Mantova.
- Atti di indagine allegati e successivi ed inseriti nel procedimento.

Ritenuto che dal quadro probatorio assunto emergono elementi sufficienti per sostenere l'accusa in giudizio

P.Q.M.

Visti gli artt. 429 c.p.p., 132 e 133 D.Lvo 271/89

DISPONE

il rinvio a giudizio di:

PORTA Giorgio, CIROCCO Amleto, FABBRI Gaetano, PAGLIA Gianni, ZIGLIOLI Francesco, SCHENA Sergio, MAZZANTI Giorgio, GATTI Pier Giorgio, MORRIONE Paolo, ROTTI Riccardo, MATTIUSI Andrea, DIAZ Gianluigi

per i reati di cui all'intestazione del presente decreto, indicando per la comparizione dei predetti davanti al Tribunale di Mantova in composizione Monocratica dott.ssa Eleonora PIRILLO, in Mantova via Poma, 11 **primo piano aula 1**

L'udienza del giorno 11 GENNAIO 2011, ore 9.30 e successive udienze i giorni:

18 GENNAIO 2011,

25 GENNAIO 2011,

1 FEBBRAIO 2011,

8 FEBBRAIO 2011,

15 FEBBRAIO 2011,

1 MARZO 2011,

8 MARZO 2011,

15 MARZO 2011,

29 MARZO 2011 con avvertimento agli imputati che non comparendo saranno giudicati in contumacia.

Avverte

le parti che devono, a pena d'inammissibilità, depositare nella Cancelleria del Giudice del dibattimento, almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza, la lista degli eventuali testimoni, periti o consulenti tecnici, con l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame.

Dispone

la notificazione del presente decreto agli imputati ed alle persone offese non presenti all'udienza preliminare, almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio.

Visto l'art. 155 c.p.p.

Ritenuto che, per il numero dei destinatari e per l'impossibilità di identificarne alcuni, la notificazione alla persone offese sia da ritenersi difficile,

dispone

che la notificazione alle PERSONE OFFESE di cui all'allegato elenco sia eseguita mediante PUBBLICI ANNUNZI con le seguenti modalità.

Il presente atto sarà pubblicato sui siti internet istituzionali dei seguenti enti territoriali:

1) REGIONE LOMBARDIA:

<http://www.regione.lombardia.it/> sezione avvisi - altri enti

2) COMUNE DI MANTOVA:

<http://www.comune.mantova.it/eternit/>

3) PROVINCIA DI MANTOVA:

<http://www.provincia.mantova.it/> nella home page, sezione "per il cittadino", Albo Telematico, AVVISI per il Tribunale di Mantova

a fare data dal giorno 30 settembre 2010 e fino alla conclusione del giudizio di primo grado.

COPIE DEL PRESENTE DECRETO E DELLA RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO CON ALLEGATO ELENCO DELLE PERSONE OFFESE, INOLTRE, SARANNO DEPOSITATE IN VISIONE A DISPOSIZIONE DELLE PERSONE OFFESE PRESSO:

- COMUNE di MANTOVA;
- PROVINCIA di MANTOVA;
- REGIONE LOMBARDIA;
- CANCELLERIA DEL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO - Tribunale Monocratico di Mantova, via Carlo Poma n. 11.

Ai sensi dell'art. 155 co. 2 c.p.p.

Copia del decreto di rinvio a giudizio e della richiesta di rinvio a giudizio con allegato elenco delle persone offese sono depositati nella Casa Comunale di Mantova.

Estratto del decreto di rinvio a giudizio e della richiesta di rinvio a giudizio sono inseriti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Atti depositati nella Cancelleria del Giudice del Dibattimento Penale Monocratico.

Mantova, 02.07.2010

IL GIUDICE

Dr. Dario De Luca

IL CANCELLIERE

Laura Todeschi